



COMUNE DI LATINA

***REGOLAMENTO
DELL'AVVOCATURA
COMUNALE***

INDICE

Art. 1	Avvocatura Comunale
Art. 2	Gestione delle controversie
Art. 3	Incarichi ad Avvocati esterni
Art. 4	Altre attività dell'Avvocatura Comunale
Art. 5	Composizione dell'Avvocatura Comunale
Art. 6	Tassa iscrizione Albo Avvocati
Art. 7	Dovere di collaborazione
Art. 8	Pratica forense
Art. 9	Toga
Art. 10	Diritto di accesso e riservatezza
Art. 11	Metodo di lavoro
Art. 12	Compensi professionali
Art. 13	Natura e tetti dei compensi professionali
Art. 14	Compensi professionali per sentenze favorevoli con condanna delle controparti alle spese di giudizio
Art. 15	Compensi professionali per sentenze favorevoli con compensazione delle spese di giudizi
Art. 16	Pluralità di liti
Art. 17	Liquidazione dei compensi professionali

Art. 1

Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati del Comune di Latina esercitano le loro funzioni in piena libertà, autonomia e indipendenza professionale e rispondono dell'esecuzione del patrocinio in giudizio in modo diretto ed esclusivo al legale rappresentante dell'Ente.
3. L'Avvocatura Comunale è organizzata in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente, alle dirette ed esclusive dipendenze del Sindaco, nel rispetto dell'autonomia professionale forense (art. 23 L. n. 247/2012). Preposto all'Avvocatura è l'Avvocato Dirigente. Le direttive per il funzionamento dell'attività giuridica, amministrativa e contabile sono impartite dall'Avvocato Dirigente.
4. Gli Avvocati Comunali non possono essere assegnati, neppure temporaneamente, alle dipendenze di altre strutture organizzative e non possono assumere incarichi gestionali di qualsivoglia natura.
5. Gli Avvocati Comunali non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica esterna alla struttura, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. L'Amministrazione Comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, spiccata professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale (art. 23 L. n. 247/2012 che si richiama integralmente).

Art. 2

Gestione delle controversie

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune; nei suoi compiti rappresenta l'Ente verso l'esterno. L'Avvocatura Comunale assiste e rappresenta l'Ente anche nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile; cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
2. L'azione, la costituzione in giudizio, le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta Comunale, che a tal fine assegna la trattazione dell'affare contenzioso all'Avvocatura, salve le competenze del Consiglio Comunale.
3. Il mandato *ad litem* è conferito per ogni singolo grado di giudizio dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Sindaco.
4. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio anche ai sensi dell'art. 84 c.p.c.
5. Il conferimento dell'incarico davanti alle giurisdizioni superiori e agli altri uffici giurisdizionali posti al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Latina prevede la nomina di un procuratore domiciliatario.

Art. 3

Incarichi ad Avvocati esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nonché la consulenza legale preparatoria di un'attività di difesa in procedimenti contenziosi o comunque riferita a controversie legali, possono essere conferiti dal Sindaco, autorizzato dalla Giunta Comunale e previa verifica della copertura finanziaria, ad avvocati esterni anche congiuntamente ad avvocati interni, in fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura Comunale, ovvero in caso di peculiare complessità della controversia o assoluta particolarità, ovvero in caso di eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura comunale (quest'ultimo attestato dall'Avvocato dirigente) ovvero nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocatura dell'Ente.
2. I suddetti incarichi sono conferiti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, secondo le Linee Guida sull'affidamento dei Servizi legali approvate dall'Anac.
3. Il presente Regolamento non si applica ai servizi giuridici che non sono esclusi dell'applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici a norma dell'art. 17 comma 1 lettera d) i quali costituiscono appalti di servizi. I relativi affidamenti, pertanto, sono sottoposti alla disciplina del D.Lgs. 50/2016. Agli stessi si applicano le Linee Guida Anac.

Art. 4

Altre attività dell'Avvocatura Comunale

1. Oltre ai compiti di cui all'articolo 2, l'Avvocatura Comunale fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Presidenti delle Commissioni Consiliari, al Presidente dell'OIV, al Presidente dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria e ai singoli Dirigenti consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto. Inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi.
- 2 La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonee a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune.
3. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza l'Avvocatura:
 - provvede a suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide e altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite;
 - partecipa a gruppi di studio nominati dal Sindaco, dal Segretario Generale o dal Direttore Generale per fornire supporto legale in qualsiasi materia,

- partecipa alle riunioni indette dal Sindaco , dal Segretario Generale o dal Direttore Generale per fornire supporto legale in qualsiasi materia, e in particolare nei casi in cui siano in discussione argomenti oggetto di contenzioso;
- partecipa alle Conferenze dei Dirigenti.

Art. 5

Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio, è composta esclusivamente dagli avvocati dipendenti incardinati nella struttura autonoma, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3 comma 4 del RDL 1578/1933.
2. Gli Avvocati del Comune, seguendo con accuratezza l'evoluzione legislativa, dottrina e giurisprudenziale, signaleranno agli Organi di governo e agli uffici comunali le più significative innovazioni verificatesi nelle materie di loro specifico interesse per consentire di conformare ai nuovi canoni di legittimità gli atti e le procedure amministrative e, se richiesti, promuoveranno incontri tematici di aggiornamento professionale. L'Amministrazione Comunale assicura una costante formazione professionale al personale togato dell'Avvocatura.
3. All'Avvocatura Comunale è altresì assegnato adeguato personale di supporto per lo svolgimento dell'attività amministrativa. Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni: a) riceve tutti gli atti notificati al Comune, al Sindaco e agli avvocati costituiti; b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'ufficio; c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti; d) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti; e) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'avvocatura; f) predispone gli atti di impegno e liquidazione di competenza del servizio.

Art. 6

Tassa iscrizione Albo Avvocati

L'iscrizione all'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati di Latina comporta il pagamento a cura dell'Ente ovvero il rimborso della tassa annuale d'iscrizione al personale togato dell'Avvocatura Comunale.

Art. 7

Dovere di collaborazione

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura con sollecitudine le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Avvocatura segnala al Servizio interessato alla vertenza l'esigenza di nominare in fase giudiziale periti di parte esperti, scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della competenza necessaria.

Art. 8

Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato; gli aspiranti alla pratica forense vengono selezionati mediante avviso pubblico.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il tempo utile per essere ammessi all'esame di stato.
3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense. In tale sede, si impegnano, altresì, a rispettare i Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, nei limiti di compatibilità con il ruolo assolto.
4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art. 9

Toga

1. L'iscrizione all'Albo degli Avvocati, Elenco Speciale, comporta l'acquisto da parte dell'Ente e l'assegnazione in dotazione della toga a ciascun avvocato del Comune per consentirgli l'esercizio della professione forense nell'interesse dell'Amministrazione.
2. E' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante il vestiario.

Art. 10

Diritto di accesso e riservatezza

1. Gli *scritti defensionali*, i *pareri legali* e la relativa *corrispondenza informativa* degli Avvocati comunali e dei Professionisti esterni di fiducia incaricati dall'Amministrazione sono sottratti al diritto di accesso da parte dei terzi interessati e anche dei Consiglieri comunali, allorché sia necessario tutelare la riservatezza delle procedure contenziose o pre-contenziose curate dagli Uffici Comunali.
2. Gli atti se redatti dai legali e dai professionisti in relazione a liti in potenza o in atto e l'esecuzione di specifici rapporti di consulenza con l'Amministrazione sono soggetti a riservatezza ogni qualvolta la loro conoscenza o divulgazione possa compromettere la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese o quando siano volti a prearticolare le strategie difensive dell'Amministrazione.
3. Il diritto di accesso è altresì differito nel caso in cui la conoscenza dei documenti amministrativi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione difensiva dell'Amministrazione.

Art. 11

Metodo di lavoro

1. L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi tra gli Avvocati avviene, di norma, con sistemi informatizzati, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

2. L'avvocato Dirigente assume, con cadenza annuale, apposita determinazione organizzativa, da pubblicare in Amministrazione Trasparente, con cui declina operativamente il metodo di cui al comma precedente.

3. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa ed in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura che si esplica anche al di fuori della sede comunale ed in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli Avvocati è svolta con elevata flessibilità, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla CCNL in materia di orario di lavoro.

4. Nelle more dell'attivazione dei sistemi informatizzati prosegue il metodo di assegnazione mediante lettera dell'alfabeto.

5. Gli Avvocati Civici sono tenuti alla reciproca sostituzione per le incombenze processuali alle quali i Colleghi titolari dell'incarico sono impossibilitati ad attendere per impedimenti validamente giustificati.

6. La sostituzione per singole attività processuali dell'Avvocato incaricato della difesa per giustificato impedimento, non comporta in favore dei Colleghi sostituiti il diritto alla percezione proporzionale dei compensi, salvo il caso di sostituzione definitiva operata con deliberazione di Giunta Municipale.

Art. 12 **Compensi professionali**

1. Agli Avvocati Comunali in ruolo presso l'Avvocatura civica, dirigenti e non, iscritti all'Albo Speciale dell'Ordine degli Avvocati per l'esercizio dello *ius postulandi* in favore del Comune di Latina, spettano i compensi professionali derivanti da cause esitate con sentenza favorevole all'Ente, sia con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio sia con compensazione delle spese di giudizio statuita ai sensi dell'art.92 c.p.c..

2. I compensi professionali spettano agli Avvocati per quelli giunti a compimento nel quinquennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente Comunale, con riferimento alle cause assunte in decisione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto del principio di competenza.

3. Per sentenza deve intendersi ogni provvedimento giurisdizionale e amministrativo (sentenze, decreti, lodi, verbali di conciliazione etc.) a cognizione piena emesso anche nelle procedure esecutive mobiliari o immobiliari, fallimentari, pronunciati dalle Autorità con poteri decisori (Giudice Civile, Penale, Amministrativo, Tributario, Giudici speciali, Collegi Arbitrali, Presidente della Repubblica etc.), che definisca controversie in ogni ordine e grado.

4. Per sentenza favorevole deve intendersi ogni decisione di cui al comma 3 che pronunci nel merito della controversia e sulle competenze del giudizio in senso sostanzialmente favorevole all'Ente, nonchè ogni decisione che, non pronunciandosi nel merito, definisca il giudizio per difetto di giurisdizione o incompetenza del Giudice adito, improcedibilità, estinzione, perenzione, inammissibilità, cessazione della materia del contendere, difetto di legittimazione passiva o attiva, carenza di interesse o altre formule analoghe, sempreché in danno della controparte, e comunque ogni decisione con cui si respingano le domande formulate da controparte, lasciando intatti i provvedimenti impugnati, ovvero accogliendo le domande dell'Ente in caso di azione giudiziaria attiva.

5. Le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscano giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'Ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, solo quando non vengano annullate dal giudice di appello.

Art. 13

Natura e tetti dei compensi professionali

1. Il trattamento economico conseguito a titolo di compensi professionali è sostitutivo della retribuzione di risultato e produttività, rispettivamente spettanti agli Avvocati dirigenti e non dirigenti.
2. I compensi professionali possono essere liquidati entro il limite retributivo fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
3. I compensi professionali debbono essere corrisposti a ciascun Avvocato in misura non superiore al suo trattamento economico complessivo maturato, cioè percepibile nello stesso anno, anche se non corrisposto (c.d. principio di competenza).
4. Le somme recuperate eccedenti il limite individuale annuale sono riversate nel bilancio comunale.
5. Per trattamento economico complessivo deve intendersi la somma tra il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima mensilità, indennità integrativa speciale se prevista, retribuzione di anzianità se prevista etc.) ed il trattamento economico accessorio di qualunque natura, fissa o continuativa, esclusi i compensi professionali.
6. Ai sensi dell'articolo 9 comma 6 del DL.n.90/2014, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Ente, i compensi professionali sono corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto che non può superare quello relativo all'anno 2013. Tale stanziamento ammonta ad €151.171,58, come attestato informaticamente al capitolo "*Fondo compensi Avvocati Regolamentazione art.37CCNL*", per il Mastro 2013.

Art. 14

Compensi professionali per sentenze per sentenze favorevoli con condanna delle controparti alle spese di giudizio

1. I compensi professionali da condanna della controparte alle spese di giudizio sono assegnati agli avvocati incaricati alla difesa con deliberazione di Giunta Municipale o determina dirigenziale.
2. Le spese forfetarie nella misura del 15% degli onorari riconosciuti in sentenza, al netto degli oneri ed IRAP, recuperate dalla controparte soccombente, restano riversate nel bilancio dell'Amministrazione Comunale.
3. Gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, da calcolarsi sui compensi, sono a carico delle controparti soccombenti, quali accessori di legge dovuti per gli Avvocati pubblici.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 commi 3 e 5 del D.L.n.90/2014 conv. con mm. in L.n.114/2014, ai fini della liquidazione dei compensi si terrà conto del rendimento individuale secondo quanto desumibile dal provvedimento giurisdizionale con esclusione dello stesso nelle seguenti ipotesi:
 - mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni, o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione;

- colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione;
 - rilievi su carente difesa dell'Ente, che non dipenda da carenza istruttoria addebitabile agli Uffici Comunali o da altro giustificato motivo, accertata a seguito di apposita procedura d'ufficio.
5. Le somme non corrisposte agli Avvocati a seguito dei negativi riscontri di cui sopra, costituiscono economie di bilancio.
6. Nei giudizi penali nei quali l'Amministrazione si costituisce parte civile, il compenso professionale è attribuito agli Avvocati se riconosciuto con sentenza dell'Autorità Giudiziaria con spese a carico del soggetto tratto a giudizio. In tutti gli altri casi, non compete il compenso professionale.
7. Entro breve termine dal deposito della sentenza, e comunque non oltre trenta giorni, gli Avvocati sono tenuti a richiedere il pagamento delle spese di giudizio dalle parti soccombenti.
8. L'assegnazione dei compensi segue il criterio di competenza determinato dal momento dell'incasso delle somme riscosse.

Art.15

Compensi professionali per sentenze favorevoli con compensazione delle spese di giudizio

1. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale o parziale delle spese di giudizio, escluso il caso di compensazione parziale per reciproca soccombenza, compresi i casi di soluzioni conciliative, transattive, anche stragiudiziali comunque favorevoli all'Ente, i compensi professionali sono corrisposti agli Avvocati Civici incaricati della difesa con deliberazione di Giunta Municipale o determinazione dirigenziale, nella misura dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministro della Giustizia n.55/2014 ed al DM n.37/2018, ridotti del 50%.
2. Restano fermi i limiti di cui all'art.13 del presente regolamento.
3. Ai fini della liquidazione dei compensi si terrà conto del rendimento individuale secondo quanto desumibile dal provvedimento giurisdizionale con esclusione dello stesso nelle seguenti ipotesi:
- mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni, o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione;
 - colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione;
 - rilievi su carente difesa dell'Ente, che non dipenda da carenza istruttoria addebitabile agli Uffici Comunali o da forza maggiore o giustificato motivo, accertata a seguito di apposita procedura d'ufficio.
4. Le somme non corrisposte agli Avvocati a seguito dei negativi riscontri di cui sopra, costituiscono economie di bilancio.
5. L'assegnazione dei compensi segue il criterio di competenza determinata dalla data di deposito della sentenza.

Art.16

Pluralità di liti

1. A decorrere dal 01/01/2019, in caso di pluralità di liti, indipendentemente dall'anno di riferimento, aventi il medesimo oggetto ovvero identità di questioni giuridiche trattate (c.d. liti seriali), definite con sentenza favorevole e compensazione delle spese di giudizio, è dovuto l'importo dei compensi calcolati secondo le previsioni del precedente articolo 15 del presente regolamento con i seguenti aumenti:

- 10% per ogni giudizio in più fino a 5;
- 2,5% per ogni giudizio in più fino ad un massimo di 15;
- 1% per tutte le liti eccedenti tale limite massimo di 15.

Art. 17

Liquidazione dei compensi professionali

1. I compensi sono liquidati mensilmente con determina dirigenziale a cura del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.
2. I compensi da assegnare agli Avvocati Funzionari saranno liquidati dal Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, su visto del Dirigente Coordinatore.
3. I compensi da assegnare agli Avvocati Dirigenti saranno liquidati dal Segretario Generale su visto del Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione .
4. Per i compensi derivanti da sentenze con compensazione delle spese legali, la liquidazione avviene sulla base di specifica richiesta di ciascun Avvocato contenente gli estremi del giudizio, gli importi richiesti, con allegata la relativa sentenza e la "nota spese" (notula), da trasmettere al Servizio competente entro l'ultimo giorno di ogni mese.
5. Per le pronunce con condanna della controparte alle spese legali, la liquidazione avviene sulla base di specifica richiesta di ciascun Avvocato contenente gli estremi del giudizio, gli importi richiesti e quelli già versati, con allegata la relativa sentenza, da trasmettere al Servizio competente entro l'ultimo giorno di ogni mese.
6. Nei casi di condanna delle controparti alle spese legali, i compensi saranno liquidati su quietanza delle somme già versate dalle parti soccombenti visualizzabile informaticamente.
7. Nel caso di accertata infruttuosa procedura di recupero delle spese legali da parte dei soggetti soccombenti, la corresponsione dei compensi avverrà secondo i valori medi tariffari di cui al D.M.n.55/2014 ed al D.M. n.37/2018, e secondo le misure di cui all'art.15 del presente regolamento